

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto che attua la riforma

Il registro trova il Testo unico

Oltre 200 articoli in cui confluisce tutta la disciplina

DI GIOVANNI GALLI

Un Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. Il consiglio dei ministri del 22 luglio scorso, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale 11/2023, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce il T.u. tenendo conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari. I criteri utilizzati li spiega la relazione illustrativa: le disposizioni per le imposte indirette diverse dall'Iva sono trasferite senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico è strutturato inserendo la disciplina di ciascuna imposta o di imposte con profili omogenei in un'apposita parte. Una di queste è dedicata, inoltre, ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione previste in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, già disciplinate da leggi speciali. La parte finale, specifica il testo, contiene le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del presente testo unico. Il tutto in oltre 200 articoli suddivisi in sei parti nei quali confluisce la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione delle imposte di registro e altri tributi indiretti. Non sono inserite nel testo unico le disposizioni che, per ambito di competenza, sono state ricondotte in altri testi unici: adempimenti e accertamento; sanzioni tributarie amministrative e penali.

Terzo settore, impresa,

Iva

Il Cdm ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, sempre in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (si veda ItaliaOggi di ieri).

In vista dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Si interviene, tra l'altro, spiega una nota di Palazzo Chigi, in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell'art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze "figurative": in questi casi, l'imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l'estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l'estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Completano il quadro alcune ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1746

